

Antiriciclaggio: le nuove regole

Le nuove regole antiriciclaggio impongono ai professionisti di identificare la clientela, di archiviare le informazioni e i dati acquisiti nello svolgimento dell'attività professionale, nonché di segnalare le operazioni sospette alle Autorità di vigilanza.

di **Luigi Ferrajoli**

AVVOCATO E DOTTORE COMMERCIALISTA IN BERGAMO

Il 2006 segna per la **normativa antiriciclaggio**, a circa quindici anni di distanza dalla sua prima introduzione, un momento di **particolare importanza**.

Diverranno **operativi** in corso d'anno, infatti, i provvedimenti che coinvolgono i **rappresentanti delle professioni giuridico-contabili** nella collaborazione attiva con le **autorità di vigilanza** di settore, alla stregua degli intermediari finanziari e delle altre categorie già chiamate nel passato ad espletare tale compito.

Le **novità** discendono dal recepimento della direttiva comunitaria 2001/97/Ce (cd. «**seconda direttiva antiriciclaggio**») ad opera del D.Lgs. 56/2004, il cui **atto regolamentativo** – previsto dagli artt. 3, comma 2 e 8, comma 4 – segnerà la «epocale» **decorrenza** dei sinora inediti **doveri dei professionisti di identificazione della clientela, registrazione delle transazioni e segnalazione delle operazioni sospette**, nella ricerca del miglior **contemperamento** tra gli oneri deontologici di riservatezza nell'espletamento dei mandati e l'interesse pubblico alla tutela del sistema economico dal rischio di infiltrazioni ad opera di capitali di matrice illecita.

Non solo. È alle porte il recepimento anche della direttiva 2005/60/Ce (cd. «**terza direttiva antiriciclaggio**»), emanata dal Legislatore europeo mentre il Governo nazionale era impegnato nell'elaborazione della disciplina di rango secondario attuativa della precedente, per il cui raggiungimento è stata inserita nel testo della **Legge Comunitaria 2005** (art. 22, L. 25 gennaio 2006, n. 29, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 34 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2006) una **articolata delega** che porrà mano ad una significativa **revisione del sistema antiriciclaggio**.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE sulle MODALITÀ OPERATIVE di ESERCIZIO dell'ATTIVITÀ dei PROFESSIONISTI

Le **disposizioni attuative** concernenti le **modalità operative di esercizio dell'attività dei professionisti e degli intermediari**, chiamati alla **collaborazione attiva** con le **autorità di vigilanza** in un sistema di controlli che da sempre ha avuto grande

rilevanza anche ai fini antievasione, sono attese da **avvocati, notai, dottori commercialisti, ragionieri, revisori contabili, consulenti del lavoro** e anche dai non iscritti in albi che si occupano di consulenza tributaria.

Il regolamento riguarderà le **peculiarità proprie delle tre fondamentali funzioni di identificazione, conservazione delle informazioni e segnalazione delle ope-**

razioni sospette nella logica applicativa propria dei professionisti citati.

IDENTIFICAZIONE della CLIENTELA

La novella impone, all'atto dell'**instaurazione di rapporti professionali** ed in relazione al compimento di operazioni, anche frazionate, che comportino la **movimentazione di «mezzi di pagamento»** di qualsiasi tipo di importo **superiore ai 12.500 euro**, l'acquisizione dei dati identificativi dell'autore della transazione e del soggetto per conto del quale questo operi.

L'identificazione dovrà essere effettuata in **presenza fisica del cliente** (salvo che per persone già identificate e in casi specificamente enumerati dalla normativa regolamentare), anche attraverso i collaboratori, mediante acquisizione di un **documento d'identità** non oltre il momento di accettazione del

I professionisti sono chiamati a collaborare con le autorità di vigilanza antiriciclaggio

Norme comunitarie

Direttiva n. 91/308/Cee - I

Direttiva n. 2001/97/Cee - II

Direttiva n. 2005/60/Cee - III

Norme nazionali

L. 5 luglio 1991, n. 197

D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374

D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56

mandato. Ciò dovrà avvenire anche quando l'operazione sia di **valore indeterminabile**.

Al suddetto generale quadro vengono aggiunti a carico dei professionisti **ulteriori obblighi**, quali quello di verificare l'**effettiva esistenza del potere di rappresentanza** in capo ai soggetti che operino per conto di società o enti, nonché quello di **acquisizione delle informazioni** necessarie per individuare gli **amministratori ed i reali proprietari** di tali persone giuridiche, oneri che nella pratica quotidiana si profilano talvolta dal non semplice adempimento, com'è ad esempio nel caso di società ad azionariato diffuso, di soggetti fiduciarmente partecipati, di soggetti che palesino nel loro *asset* partecipazioni estere, se mai di società rappresentate da azioni al portatore e per loro stessa natura quindi inidentificabili.

In **carenza** di tale possibilità di **identificazione** è imposto l'**obbligo di astensione** dall'esercizio dell'**attività professionale**.

REGISTRAZIONE delle OPERAZIONI

I liberi professionisti tenuti all'identificazione della clientela ai fini dell'antiriciclaggio dovranno assolvere anche all'**obbligo** di tenuta di un **archivio** dedicato alla **raccolta e conservazione dei dati** e delle **informazioni** acquisite.

Si tratta di uno dei più gravosi **adempimenti materiali**, che dovrà essere organizzato in guisa da consentire la più efficace quanto agevole esecuzione.

I dati raccolti ai fini antiriciclaggio dovranno essere inseriti **entro 30 giorni** dal conferimento dell'**incarico** o dall'effettuazione di una **operazione** da parte di un soggetto già cliente nell'archivio suddetto. Esso potrà essere formato e gestito a mezzo tanto di **strumenti informatici** quanto **cartacei**, così come potrà essere affidato a **centri di servizio esterni**.

Per chi preferirà la **modalità informatica** è immaginabile lo sviluppo nei **software gestionali** degli studi professionali di una apposita sezione dedicata alla reportistica antiriciclaggio, conforme ai dettami dell'U.I.C. quanto a criteri di registrazione e conservazione ma non costituente necessariamente una autonoma applicazione *software*.

Per quanti preferiranno l'**archivio cartaceo**, sarà

necessario optare per registri **numerati progressivamente** e **siglati** su ogni pagina dal professionista o di soggetto all'uopo autorizzato, da tenersi secondo le note regole civilistiche che contraddistinguono anche i registri contabili.

Per i professionisti obbligati a tenere in forza di altre disposizioni di legge o regolamentari un registro della clientela sarà possibile adempiere **integrando** quest'ultimo con le annotazioni e le forme richieste dalle norme antiriciclaggio.

Non sussisterà inoltre l'obbligo di costituire l'archivio se non ci saranno dati da registrare.

Nel caso di svolgimento dell'**attività professionale in forma associata** ovvero societaria sarà possibile tenere un **unico archivio** per tutto lo studio professionale, consentendo però l'individuazione per ogni cliente del professionista responsabile degli adempimenti antiriciclaggio.

La conservazione delle informazioni in forma semplificata potrà spingersi fino al **trasferimento dei dati** d'archivio da un professionista all'altro dello studio quando l'uno riceva incarico da un cliente già identificato precedentemente a cura del collega.

In ordine ai dati oggetto di registrazione nell'archivio, essi consisteranno nell'**annotazione in ordine cronologico delle operazioni**, con l'indicazione delle complete **generalità del cliente**, degli **estremi del documento di identità**, del **codice fiscale**, della data di conferimento dell'**incarico**, della **descrizione sintetica dell'operazione** richiesta.

È previsto inoltre un **onere di aggiornamento** dei contenuti dell'archivio. Qualora il professionista venga a conoscenza che siano cambiati i dati raccolti e conservati, questi dovrà **integrare** il contenuto dell'archivio, conservando traccia dell'informazione precedente.

I dati e le informazioni contenuti nell'archivio dovranno essere **conservati per dieci anni** dal momento del compimento dell'operazione o della chiusura del rapporto professionale.

ARCHIVIO ANTIRICICLAGGIO e ACCERTAMENTO FISCALE

I **dati** e le **informazioni** contenuti nell'**archivio antiriciclaggio** non erano utilizzabili ai fini dell'accertamento fiscale.

Hanno invece trovato recente parziale ingresso

per le **movimentazioni** relative ad **operazioni «fuori conto»** antecedenti il 1° gennaio 2006.

Bisogna ricordare infatti che l'art. 3, comma 10 della legge antiriciclaggio (L. 197/1991) dispone che tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano cambi e degli altri organi di vigilanza e controllo in materia antiriciclaggio sono coperte dal **segreto d'ufficio** anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

È inoltre previsto dal comma 8 della medesima norma il **divieto** per i **soggetti** tenuti alla **segnalazione** delle **operazioni sospette** (gli intermediari finanziari, tra gli altri) e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne **comunicazione fuori dei casi previsti** dalla procedura di segnalazione citata.

Ne consegue una **preclusione** di legge all'utilizzo delle informazioni presenti nell'archivio dagli intermediari per **fini diversi** da quelli propri, e quindi anche per il compimento del procedimento amministrativo di **accertamento tributario**, salva la deroga introdotta dall'art. 2, comma 14-ter, D.L. 203/2005, convertito dalla L. 248/2005.

La novella ha sancito che per i **periodi di imposta antecedenti il 1° gennaio 2006** e relativamente alle richieste di cui all'art. 32, comma 1, n. 7), D.P.R. 600/1973 [CFF ● 6332] e all'art. 51, comma 2, n. 7), D.P.R. 633/1972 [CFF ● 251], i soggetti destinatari ivi indicati possano utilizzare, ai fini delle risposte relative ai dati, notizie e documenti riguardanti **operazioni non transitate in un conto**, le **rilevazioni** effettuate ai sensi dell'art. 2, L. 197/1991 e dei relativi provvedimenti di attuazione

SEGNALAZIONE delle OPERAZIONI SOSPETTE

Il fulcro del sistema di collaborazione attiva è costituito dalla **segnalazione delle operazioni sospette**.

I **professionisti**, come gli **altri intermediari**, dovranno **allertare** le **autorità di vigilanza** tutte le volte che, in base alle circostanze conosciute a ra-

gione della funzione esercitata, abbiano il **sospetto** che il denaro o i beni oggetti della transazione richiesta possano provenire da **delitti di riciclaggio**, ove possibile senza peraltro effettuare l'operazione oggetto di segnalazione.

Trattandosi di norma aperta, dai lati confini, da sempre l'esigenza avvertita, dapprima dagli intermediari finanziari poi dalle altre categorie destinatarie degli obblighi antiriciclaggio, è stata quella di **connotare con maggior nettezza le operazioni potenzialmente segnalabili**, definendo semmai delle linee guida per gli operatori.

Tale impostazione ha dato la stura alla nascita di **decaloghi e istruzioni**, primo tra tutti quello della **Banca d'Italia**, che in provvedimenti di indirizzo per gli appartenenti alle organizzazioni o categorie, del rango quindi di circolare, hanno compiuto lo sforzo di censire gli **indici di anomalia delle operazioni sospette** onde fornire ausilio agli operatori in tal senso.

Per i professionisti il parere 29 agosto 2005, n. 3572 del **Consiglio di Stato** sulla bozza di regolamento attuativo aveva formulato un condivisibile rilievo circa l'inserimento dei **criteri** di individuare delle operazioni sospette nel provvedimento di normazione secondaria, tanto da indurre alla diversa scelta di far emanare disposizioni applicative sul punto ad opera dell'Uic, da inserire come allegato esplicativo del regolamento.

La definizione degli indici di anomalia a cura dell'Ufficio Italiano Cambi al di fuori della disciplina secondaria di attuazione, in linea con l'auspicio del Consiglio di Stato e degli operatori, inclini a trovare non in una norma cogente bensì in un documento di istruzioni di prassi le linee guida per ben adempiere, costituisce circostanza favorevole.

Definire l'oggetto dell'**adempimento di segnalazione** richiesto dalla novella rappresenta infatti il **punto più delicato** dell'intera disciplina antiriciclaggio, in quanto ciò sottende, da un parte, il rischio di un **eccesso di segnalazioni non necessarie** (per il caso i professionisti segnalassero tutte le operazio-

Gli adempimenti

Identificazione	All'atto dell'instaurazione di rapporti professionali ed in relazione al compimento di operazioni , anche frazionate, che comportino la movimentazione di « mezzi di pagamento » di qualsiasi tipo di importo superiore ai 12.500 euro
Registrazione	In archivio informatico/cartaceo/esterno entro 30 giorni dal conferimento di un incarico o dall'effettuazione di una operazione da parte di un soggetto già cliente
Segnalazione	Di ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate induca a ritenere che il danaro, i beni o le utilità oggetto della medesima possa provenire da reati di riciclaggio

ni, senza operare una lettura critica delle stesse), dall'altra parte, ove non venisse loro fornito un chiaro dettato da osservare, il pericolo di una **normazione «virtualmente» presente** ma senza effetti concreti.

I criteri di massima per l'individuazione delle operazioni sospette concernono, in sintesi, l'obbligo di valutare con continuità i rapporti intrattenuti con la clientela, rilevando eventuali **incongruenze** rispetto alla **capacità economica**, alle **attività** svolte ed al profilo di **rischio** di riciclaggio, nonché aver riguardo al coinvolgimento di soggetti operanti in **Paesi a regime fiscale privilegiato** o non cooperativi, a operazioni effettuate a **valori palesemente diversi** da quelli di mercato, alla **ingiustificata interposizione** di soggetti terzi.

OBLIGHI dei COLLEGI SINDACALI

Nel definire i soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio era stata prevista una specificazione concernente i **revisori contabili «anche quando svolgono la funzione di sindaci»**.

Ciò vale a dire che il singolo componente del **collegio sindacale** sarebbe stato tenuto in **via autonoma** rispetto alla posizione del collegio a segnalare eventuali anomalie.

Appare problematico sostenere che il revisore facente parte dell'organo collegiale sarebbe obbligato a segnalare o a compiere adempimenti *uti singulus*.

È di certo maggiormente conforme a diritto la scelta di **interpretare** il collegio come **entità autonoma**, distinta dalla posizione del membro professionista.

All'interno del collegio si vota la soluzione, ma non è opportuno imporre obblighi ai singoli nell'ambito degli organi collegiali.

Il tema relativo alla posizione del collegio sindacale è particolarmente delicato ed ancora in fase di dinamica soluzione, tanto che la **delega** per l'attuazione della **terza direttiva antiriciclaggio** prevede un criterio che intende **modificare** i **doveri** del **collegio**, rendendoli **più coerenti** con il sistema di prevenzione, ed evidenziando sia gli **obblighi** di **segnalazione** delle **operazioni sospette** sia gli **obblighi** di **comunicazione** o di informazione delle **altre violazioni normative**, nonché **estendere** i **doveri** del **collegio** stesso alle figure dei revisori contabili, delle società di revisione, del consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo di gestione ed a tutti i soggetti incaricati del controllo contabile o di gestione, comunque denominati.

OBLIGHI CONCERNENTI la TENUTA della CONTABILITÀ

È noto che i **professionisti contabili iscritti in**

albi sono stati indicati dal provvedimento di recepimento della direttiva comunitaria come tenuti agli **obblighi antiriciclaggio senza limiti**, ossia nello svolgimento di qualsiasi attività professionale.

Il problema si pone dunque per l'esercizio dell'**attività meramente contabile**, di tenuta ed elaborazione delle **scritture obbligatorie**, se si pensa al confronto con le strutture societarie ed i soggetti non tenuti ad essere muniti di particolari titoli abilitanti. Viene a crearsi nel nostro Paese uno **spreco terreno** tra i **destinatari** degli **obblighi antiriciclaggio**, in relazione al quale gli iscritti in albi invocano di essere esonerati, al pari dei loro concorrenti non iscritti, in particolare, dall'adempimento di segnalazione di operazioni sospette.

Tutto ciò nel mentre l'art. 21, L. 29/2006 (Legge Comunitaria 2005) introduce la lettera *s-bis* all'art. 2, comma 1, D.Lgs. 56/2004 estendendo i doveri di segnalazione ad ogni soggetto che renda servizi contabili, ossia anche ai tributaristi non iscritti in albi e agli intermediari fiscali iscritti ai ruoli delle camere di commercio.

ANTIRICICLAGGIO e «PRIVACY»

La disciplina attuativa degli **adempimenti antiriciclaggio** per i professionisti si **coniugherà** felicemente con le **regole di tutela della privacy** imposte dal D.Lgs. 196/2003.

La **sensibilità** maturata a tutti i livelli in tema di **protezione dei dati personali** fa sì infatti che il regolamento si occupi espressamente del **coordinamento** tra le **due normative**.

Il primo precetto predisposto in tal senso concerne l'obbligo per i professionisti di rilasciare ai clienti **informativa** idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali oggetto di trattamento.

In effetti, bisogna leggere detta disposizione come una sorta di raccomandazione o di **memento** funzionale a sottolineare quanto già dal coordinamento delle fonti di legge appare evidente.

Il **professionista** che assuma un **mandato**, infatti, all'**atto** del **conferimento** dello stesso (e non oltre il momento di accettazione) deve premurarsi di rendere l'**informativa** ai fini **privacy** sul trattamento che compirà dei dati identificativi acquisiti e di acquisire il **«consenso» scritto** del cliente a tali fini.

Gli usi degli studi sono già rodati in tal senso, con l'esibizione alla clientela di **modulistica funzionale** alla **registrazione** dei dati ed all'acquisizione del **consenso**.

Vorrà dire che ai fini antiriciclaggio essi acquisiranno obbligatoriamente anche la **copia della carta d'identità** o di **altro documento equipollente**, del **codice fiscale** e, per i mandati attivati a distanza, gli atti e le attestazioni da cui si desumano i dati iden-

Due livelli di collaborazione per i professionisti

- **Ragionieri, dottori commercialisti, revisori dei conti, consulenti del lavoro:** saranno tenuti a porre in essere per **ogni operazione** che sia oggetto di **attività consulenziali** e che **superi** la soglia dei **12.500 euro** prevista dalla L. 197/1991 gli adempimenti di **identificazione, registrazione nell'archivio informatico** e, nel caso ne sussistano i presupposti di **sospetto, segnalazione**.
- **Notai e avvocati:** sono **obbligati** soli nei casi in cui, in nome o per conto di propri clienti, prestino la loro opera nella progettazione o realizzazione di **operazioni** di:
 - **trasferimento** a qualsiasi titolo di **beni immobili o attività economiche;**
 - **gestione di denaro, strumenti finanziari e altri beni dei clienti;**
 - **apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti titoli;**
 - **organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;**
 - **costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.**

tificativi del cliente (dichiarazioni dell'autorità consolare, atti pubblici, scritture private autenticate, documenti con firma digitale, attestazioni di altri professionisti di Paesi dell'Unione Europea).

L'adempimento degli **obblighi di identificazione, conservazione dei dati in archivio e segnalazione delle operazioni sospette** costituisce «**trattamento dei dati**» ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), D.Lgs. 196/2003.

Ne consegue che le operazioni di trattamento debbono essere effettuate **solo** dagli «**incaricati**» all'uopo nominati per iscritto in sede di adempimento ai dettami dell'art. 30, D.Lgs. 196/2003, che operano sotto la diretta autorità del «**titolare**» o del «**responsabile**» del trattamento.

Il **legame** a doppio filo tra **obblighi antiriciclaggio ed obblighi privacy** si palesa nuovamente con riguardo all'**archiviazione** delle informazioni acquisite.

I dati raccolti ai fini antiriciclaggio devono infatti essere inseriti entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico o dall'effettuazione di una operazione da parte di un soggetto già cliente nell'**archivio unico**, tenuto in **forma elettronica** ovvero **cartacea**, archivio che potrà essere affidato anche a **centri di servizio esterni**.

Nella tenuta dell'archivio suddetto i **professionisti** sono tenuti al rispetto degli **obblighi** e delle **misure di sicurezza** contenuti negli artt. da 31 a 36, D.Lgs. 196/2003.

Questi ultimi, come noto, costituiscono il cuore della normativa sulla *privacy*, e stabiliscono che

coloro i quali compiono trattamenti devono porre in essere una serie di **misure «minime»** per la **tutela dei dati**, da descrivere nel cd. **documento programmatico sulla sicurezza** (D.P.S.), che dovrà vedere la luce obbligatoriamente entro la fine del primo trimestre 2006 salvo proroghe ulteriori.

Esse consistono, si ricorda, nella custodia a chiave in archivi e locali ad accesso protetto per i **trattamenti catacei**, nonché, per i trattamenti **elettronici**, in una serie di prescrizioni circa **password, antivirus, firewall** per la protezione delle reti, ecc. funzionali ad impedire accessi abusivi ai dati da parte di soggetti non autorizzati.

A tali **misure**, tuttavia, devono affiancarsi comunque tutte quelle comunque «**idonee**» a garantire il risultato di tutela auspicato dalla legge, tant'è che il Testo Unico sulla *privacy*, per il caso di diffusione di dati personali non autorizzata, richiama la responsabilità sancita dall'art. 2050 c.c., norma relativa alle cd. **attività pericolose**, che **inverte l'onere della prova** ritenendo colpevole (e quindi tenuto al risarcimento del danno) il soggetto che non dimostri di aver posto in essere tutte le precauzioni imposte dalla legge e conosciute secondo la più attuale evoluzione tecnico-scientifica per evitare il danno.

I professionisti rispondono dei **danni** cagionati per **effetto del trattamento dei dati personali, anche non patrimoniali** (e quindi anche in questo caso in deroga agli ordinari canoni che consentono la risarcibilità del danno morale solo se conseguente alla commissione di reato), ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. 196/2003.

Reati di riciclaggio e reinvestimento di capitali illeciti

Riciclaggio (art. 648-bis, Codice penale)

Fuori dei casi di **concorso nel reato**, chiunque **sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità** provenienti da **delitto non colposo**, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da **ostacolare** l'identificazione della loro **provenienza delittuosa**, è **punito** con la **reclusione** da quattro a dodici anni e con la

– continua –

- segue - **Reati di riciclaggio e reinvestimento di capitali illeciti**


	<p>multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p.</p>
<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p.</p>

SistemaFRIZZERA**GPF – TESTO UNICO
ACCERTAMENTO
e ADEMPIMENTI**

Bruno Frizzera, Mario Jannaccone e Carlo Delladio

Tutta la normativa contenuta nel D.P.R. 600/1973 e relativa alle **imposte sui redditi (scritture contabili, ritenute, controlli e verifiche, violazioni)** è commentata articolo per articolo, con un ricco apparato di leggi collegate, interpretazioni e riferimenti giurisprudenziali. Sono poi analizzate in dettaglio le analoghe discipline previste per l'accertamento delle altre imposte. **Tabelle riepilogative e riquadri di sintesi** rendono la «Guida» uno strumento operativo indispensabile nell'attività di professionisti contabili, imprese, Uffici finanziari e Guardia di Finanza, enti pubblici.

Pagg. 432 – € 24,00



Per ulteriori informazioni: tel. 02.4587010

Disponibile anche nelle migliori librerie

SHOPPING24 Disponibile anche sul sito www.shopping24.it